


**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO *EX* DECRETO
LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**



PARTE GENERALE

**Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma
Piazzale Europa, 1
43010 Loc. Bianconese – Fontevivo (PR)
Cod. fisc. e Part. IVA 01833270349**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
Fontevivo, 10/01/2022

Il Presidente
Ing. Antonio Clemente Miari


SOMMARIO

Premessa

Capitolo 1 – Il quadro normativo

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Gli enti destinatari
- 1.3. Natura della responsabilità
- 1.4. I criteri di imputazione
- 1.5. Fattispecie di reato
- 1.6. Delitti tentati
- 1.7. Apparato sanzionatorio
- 1.8. Responsabilità patrimoniale dell'ente e vicende modificative
- 1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito e rappresentanza dell'ente
- 1.10. Autonomia della responsabilità dell'ente
- 1.11. Modelli di organizzazione, gestione e controllo: la condizione esimente
- 1.12. Idoneità del modello e verificabilità della sua idoneità
- 1.13. Codici di comportamento, linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti

Capitolo 2 – Modello di *governance* e assetto organizzativo generale del Consorzio

- 2.1. Il Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma
- 2.2. Assemblea
- 2.3. Consiglio di Amministrazione
- 2.4. Struttura organizzativa del Consorzio

Capitolo 3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio e metodologia di predisposizione

- 3.1. Le ragioni della scelta del Consorzio
- 3.2. Il progetto del Consorzio per la creazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

- 3.2.1. **Identificazione delle aree di rischio e dei processi sensibili**
- 3.2.2. **Rilevazione di eventuali sistemi di controlli preventivi esistenti**
- 3.2.3. ***Gap Analysis* e piano di azione**
- 3.2.4. **Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio e strutturazione complessiva**

Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza

- 4.1. **Nozione e caratteristiche**
- 4.2. **Istituzione, nomina e sostituzione**
- 4.3. **Regolamento di funzionamento**
- 4.4. **Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza**
- 4.5. **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**
- 4.6. ***Reporting* dell'Organismo di Vigilanza**
- 4.7. **Invio delle segnalazioni – Raccolta e archiviazione**

Capitolo 5 – Il sistema disciplinare

- 5.1. **Funzione del sistema disciplinare**
- 5.2. **Violazioni e criteri di determinazione delle sanzioni**
- 5.3. **Sanzioni nei confronti dei dipendenti**
- 5.4. **Sanzioni nei confronti degli amministratori**
- 5.5. **Sanzioni nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei fornitori**

Capitolo 6 – Formazione e comunicazione

- 6.1. **Premessa**
- 6.2. **Formazione**
- 6.3. **Comunicazione e disposizioni contrattuali**

Capitolo 7 – Aggiornamento

PREMESSA

Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma (d'innanzi anche solo il "Consorzio") è un Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, costituito nel 1993 con sede e ufficio consortile in Fontevivo (PR) presso gli uffici del Centro Padano Interscambio Merci S.P.A. (Ce.P.I.M.).

Nei primi anni '80 venne realizzata in provincia di Parma l'Area Interportuale, che attualmente accoglie oltre 60 aziende in particolare del settore della logistica e dei trasporti. L'Interporto è collocato in un'area strategica per l'economia nazionale ed europea e offre un centro doganale e un terminal ferroviario. Dispone di un'area lorda di oltre 2.600.000 mq. Come da consuetudine propria dei diversi Interporti italiani, allo scopo di assicurare l'efficace gestione dei centri interportuali e dei relativi servizi, Ce.P.I.M. SpA (soggetto attuatore della lottizzazione), come da facoltà prevista nella stessa Convenzione con il Comune di Fontevivo, ha costituito, unitamente agli altri soggetti presenti nell'area interportuale, il Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e, ai sensi dell'art. 3 Statuto, ha quale oggetto sociale: la gestione e la manutenzione delle aree, degli impianti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi (questi ultimi solo se non gestiti direttamente dagli enti erogatori) previsti nel piano particolareggiato del Comune di Fontevivo, relativo all'Interporto di Parma (loc. Bianconese) e la realizzazione delle innovazioni eventualmente da eseguirsi su detti impianti, opere e allacciamenti in forza di norme emanande nonché la successiva estensione della gestione e della manutenzione a dette innovazioni.

La gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti avvengono con le modalità, con il regime giuridico e nelle condizioni anche temporali riportate nella Convenzione stipulata il 15.04.2010 tra il Comune di Fontevivo e Ce.P.I.M. S.p.A.

Il Consorzio inoltre ha per oggetto la gestione di servizi comuni anche se erogati da terzi nell'interesse degli insediati e degli utenti dell'Interporto ove attivati con delibera assembleare.

Capitolo 1 IL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

In attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300¹, con il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'innanzi anche solo il “Decreto”) è stata emanata la disciplina della “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”².

¹ Il Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la L. 300/2000 sulla gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² La bibliografia in materia è sterminata: senza alcuna pretesa di esaustività e riferita a tutte le parti del presente Modello: ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, RTDPE, 2002, p. 33 ss.; ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società – d.lg. 6/2002*, Milano, 2002; Id., *Il criterio d'imputazione all'ente nei reati colposi*, COMPAGNA (a cura di), in *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012, p. 251 ss.; AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, RIDPP, 2006, p. 151 ss.; ID., *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; AMATO, *Interesse e vantaggio nei reati colposi d'evento: il vademecum della Cassazione*, RAmSoc, 2016, p. 215 ss.; BARTOLI, (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Milano, 2010; ID., *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp*, GI, 2014, p. 2565 ss.; BARTOLOMUCCI, *L'adeguatezza del modello nel disposto del d.lgs. 231 e nell'apprezzamento giudiziale. Riflessioni sulla sentenza d'appello “Impregilo”*, RAmSoc, 2012, p. 167 ss.; BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile ai sensi dell'art. 19, d.lg. 231/2001: commento alla sentenza della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2011, n. 3311*, RAmSoc, 2012, p. 169 ss.; BOTTALICO, *Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto*, RIDPP, 2009, p. 1726 ss.; CATENA, *Corruzione tra privati e responsabilità degli enti nella prospettiva di attuazione delle direttive comunitarie*, RAmSoc, 2018, p. 9 ss.; D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, RAmSoc, 2015, p. 51 ss.; DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, DPP, 2001, p. 1348 ss.; ID., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato - Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, RIDPP, 2002, p. 1126 ss.; ID., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2008, IV; ID., *Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi*, RAmSoc, 2011, p. 9 ss.; DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, p. 57 ss.; ID., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012; DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, CP, 2009, p. 1325 ss.; EPIDENDIO, *La confisca nel sistema della responsabilità degli enti*, RAmSoc, 2011, p. 19 ss.; FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, DG, 2001, p. 79 ss.; FIORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, a cura di Lancillotti, Torino, 2003, p. 85 ss.; FURFARO, «Confisca», in *Digesto/pen.*, III, Agg., Torino, 2005, p. 202 ss.; GAREGNANI, *Etica d'impresa e responsabilità da reato. Dall'esperienza statunitense ai «Modelli organizzativi di gestione e controllo»*, Milano, 2008; GENNAI-TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001; GENNARO, *Metodologie di valutazione dell'adeguatezza ed efficacia dei protocolli di controllo e del rischio-reato*

Il D.lgs. 231/2001 trova il proprio fondamentale antecedente normativo in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia contenenti indicazioni relative a forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato:

residuo, RAmSoc, 2011, p. 195 ss.; GIUNTA-MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010; Guerini, *La responsabilità da reato nel prisma delle Sezioni Unite: la sentenza ThyssenKrupp*, RAmSoc, 2015, 81; MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/01: una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, RTDPE, 2002, p. 879 ss.; MARINUCCI, *Societas delinquere non potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, RIDDP, 2002, 1193; ID., *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, RIDDP, 2007, 445; MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012; MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001; MONGILLO, *Ulteriori questioni in tema di confisca e sequestro preventivo del profitto a carico degli enti: risparmi di spesa, crediti e diritti restitutori del danneggiato*, CP, 2011, 2332; MUCCIARELLI-PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, DPCont, 2015, 246; PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi. Atti del Convegno (15-16 marzo 2002)*, Padova, 2003; PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Societas delinquere (et puniri) potest*, CorG, 2001, 845; ID., *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, RIDPP, 2008, 1516; PASCULLI, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005; ID., *Diritti umani e responsabilità da reato: l'art. 25 terdecies d.lgs. n. 231/2001*, RAmSoc, 2018, p. 83 ss.; PATERNITI, *Politiche legislative di prevenzione e delitti contro l'ambiente*, RAmSoc, 2015, p. 33 ss.; PISTORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite*, CP, 2008, p. 4562 ss.; PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, RIDPP, 2002, p. 415 ss.; ID., «Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche», in *Enc. dir., Agg., VI*, Milano, 2002, p. 953 ss.; RIVERDITI, *La confisca nei confronti degli enti: un focus a quindici anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001*, RAmSoc, 2016, p. 71 ss.; RODORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I Modelli Organizzativi e Gestionali idonei a prevenire i reati*, LS, 2001, p. 1297 ss.; ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, RS, 2002, p. 393 ss.; ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoricciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, DPCont, 2015, p. 124 ss.; RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente. Nuovi reati, nuove responsabilità da reati ambientali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2011; ID., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Torino, 2015; SELVAGGI, *Infortunati sul lavoro e interesse dell'ente. Tra «rottura» e «conservazione». L'unità del sistema di responsabilità dell'ente alla prova dei reati colposi*, RTDPE, 2010, 509; SEVERINO DI BENEDETTO, *La nuova legge anticorruzione*, DPP, 2013, 7; SIRACUSA, *L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2011; ID., *La l. 68/2015 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi epocale» per il diritto penale dell'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015; SPAGNOLO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lg.8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2007; A. M. STILE-MONGILLO-G. STILE (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013; VITARELLI, *Infortunati sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, RIDPP, 2009, p. 696 ss. Di particolare rilevanza è l'analisi di una rivista scientifica dedicata esclusivamente alla tematica della Responsabilità ex D.lgs. 231/2001: "La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti" e il relativo sito web: <https://www.rivista231.it/>.

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (primo protocollo stilato a Dublino il 27 settembre 1996)³
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

L'Ordinamento giuridico italiano ha previsto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per reati tassativamente elencati. Per l'applicazione di tale responsabilità, innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo (anche di fatto) dell'ente o di aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. "soggetti apicali");
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati;
- da soggetti che operano per nome e per conto dell'ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi

Gli illeciti in questione devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti. L'ente non risponde nel caso in cui i soggetti indicati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Gli enti destinatari

Per quanto riguarda gli enti con personalità giuridica, sono da annoverare tutte le persone giuridiche private: società di capitali e di persone, nonché associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato le

³ Il suo secondo protocollo, del 19 giugno 1997, pur non essendo stato ratificato dall'Italia, aveva previsto l'adozione da parte di ciascuno Stato membro di forme di responsabilità diretta, penale o meno, delle persone giuridiche per i reati di frode, corruzione attiva e riciclaggio commessi a loro beneficio da soggetti individuali.

quali, pur non avendo quale scopo lo svolgimento di attività economica, acquistano la personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2001, n. 361⁴.

1.3. Natura della responsabilità

La prima questione, in ordine logico, che impegna l'interprete del Decreto concerne la natura della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, anche per la rilevanza dei quesiti pratici la cui soluzione dipende dalla natura della responsabilità in questione: in particolare, in relazione all'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nel procedimento contro gli enti, al complesso dei principi di riferimento laddove la Corte Costituzionale sia chiamata a pronunciarsi su eventuali questioni di legittimità costituzionale, all'applicazione delle garanzie previste in materia penale dal sistema CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali).

Da un lato, la fisionomia dell'apparato normativo qualifica la responsabilità di cui si tratta quale "amministrativa"; dall'altro, il relativo sistema di accertamento si fonda sulle regole del processo penale⁵.

Nel dibattito sorto sono individuabili, in sostanza, tre principali posizioni ermeneutiche:

- Una responsabilità autenticamente amministrativa

Tale tesi si fonda sul dato letterale (il *nomen iuris* parla di "responsabilità amministrativa"), sull'impossibilità di ascrivere a un soggetto giuridico

⁴ Nella giurisprudenza di legittimità e di merito si registrano differenti orientamenti in relazione alla sussumibilità fra gli enti destinatari delle imprese individuali. La Cassazione, nella prima pronuncia che consta sul tema, ha affermato che "la disciplina prevista dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi" (in questi termini, Cass. Sez. VI, 03/03/2004, n. 18941). A fondamento di tale approdo la pronuncia valorizza: 1. La *voluntas legis* e quindi la mancata inclusione letterale dell'impresa individuale, secondo il principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*; 2. la diversità sostanziale fra imprenditore individuale ed enti collettivi tale da escludere una disparità di trattamento fra i due soggetti; 3. il divieto di analogia *in malam partem*, di cui all'art. 25 Cost. Di contrario avviso si pone, invece, una pronuncia della 3^a Sezione della Corte di Cassazione (Cass., Sez. 3, 15/12/2010, n. 15657) secondo cui "le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'art. 1, comma secondo, D. Lgs. n. 231/2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni.

⁵ In argomento, per tutti, Garuti, *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit.

diverso dalla persona fisica gli elementi della colpevolezza tipici del diritto penale; a tale ultimo profilo si lega la tematica della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 comma 3 Cost. che sarebbe di arduo perseguimento nei confronti di un soggetto privo di profili soggettivo/psicologico anche in virtù di una fisiologica mutevolezza della compagine sociale interna alla persona giuridica⁶. A tali assunti viene obiettato che l'art. 27 comma 3 sarebbe applicabile esclusivamente alle sanzioni penali destinate alle persone fisiche; inoltre, gli illeciti commessi all'interno dell'ente sarebbero il risultato di una cultura d'impresa autonoma rispetto al tessuto aziendale e che sopravvive alle modifiche soggettive della compagine sociale. Ulteriori argomenti a sostegno della tesi in questione sono stati individuati: nel regime prescrizione di cui all'art. 22 del Decreto che prevede un autonomo termine quinquennale che non segue le regole della prescrizione penale del reato da cui l'illecito dipende; nella disciplina delle vicende modificative dell'ente di cui agli artt. 28-31 del Decreto, la quale risulterebbe rispondere ai principi propri del diritto privato nella parte in cui la responsabilità patrimoniale si trasferisce dall'ente originario a quello risultante dalle vicende di trasformazione, fusione e scissione; nella mancata previsione di un meccanismo di sospensione dell'esecuzione della sanzione corrispondente a quello penalistico della sospensione condizionale della pena.

■ Una responsabilità di natura sostanzialmente penale

Tale opzione si fonda, *in primis*, sull'identità fattuale tra l'illecito penale e l'illecito "amministrativo" dipendente da reato; infatti, la responsabilità in questione ha quale presupposto fondante la commissione di un reato (o, perlomeno, di un fatto tipico e antiggiuridico) nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Pertanto, se l'illecito è penale, tale dovrà ritenersi anche la responsabilità che ne deriva, e ciò indipendentemente dalla natura del soggetto a cui la medesima venga

⁶ In giurisprudenza, *ex multis*, Trib. Milano 8 marzo 2012: "non è una responsabilità penale e neppure potrebbe esserlo, perché, il tratteggio brocardo secondo cui *societas delinquere non potest* contiene un elemento di verità cristallizzato nel concetto costituzionale di pena. È per forza di cose vero che la pena non può essere riferita che a un uomo in carne e ossa: alle organizzazioni, pur fatte di uomini, non si attaglia il "senso di umanità"; è l'uomo e soltanto l'uomo che può subire quei "trattamenti contrari al senso di umanità" che il comma 3 [dell'art. 27 Cost.] vieta e soltanto l'uomo può essere beneficiario di un percorso di rieducazione".

ascritta: “*a decidere della qualificazione giuridica di un comportamento illecito sta la natura dell’interesse violato, non la natura del soggetto che ha commesso la violazione*”⁷. Ancora, l’autorità competente a svolgere le indagini preliminari e a esercitare l’azione penale nei confronti dell’ente è il pubblico ministero, mentre la cognizione dell’illecito “amministrativo” è attribuita allo stesso giudice competente per il reato presupposto (art. 36, comma 1), che applica le relative sanzioni con un provvedimento giurisdizionale (decreto o sentenza di condanna), emesso all’esito di un procedimento penale, con tutte le garanzie che gli sono proprie. Inoltre, la particolare afflittività delle sanzioni previste dal Decreto è in linea con gli ordinamenti che hanno specificamente introdotto una responsabilità penale delle persone giuridiche (es. Francia e Spagna). Così pure i fautori di tale inquadramento ritengono che la natura penale si possa ricavare da ulteriori profili: il regime di punibilità del tentativo (art. 26), il principio di successione delle leggi nel tempo e la previsione della retroattività della norma più favorevole (art. 3), la rilevanza extraterritoriale attribuita all’illecito dell’ente (art. 4), il confronto con il sistema delle misure di sicurezza che, pur essendo formalmente qualificate come misure amministrative, sono considerate misure di natura penale.

■ Un *tertium genus* di responsabilità

Tale opzione ermeneutica avrebbe il pregio di coniugare i tratti essenziali del sistema amministrativo e di quello penale, come sottolineato dalla Relazione Ministeriale al Decreto. La giurisprudenza maggioritaria ha avvallato, seppur incidentalmente, tale opzione, come dimostrato di recente anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella decisione relativa al caso ThyssenKrupp⁸: “*il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto, le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono il sistema che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello*

⁷ In questi termini, Falzea, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 141.

⁸ Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343.

amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

1.4. I criteri di imputazione

L'art. 5 del Decreto individua nell'aver agito nell'interesse o vantaggio dell'ente il criterio oggettivo d'imputazione che permette di attribuirgli come fosse proprio il fatto commesso da determinate persone fisiche, specificando ulteriormente, al comma 2, che l'ente non risponde se i soggetti di cui al comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Presupposto per la configurabilità della responsabilità ex 231/01 è che il reato (rientrante nelle categorie dei reati presupposto espressamente previsti dal Decreto) sia commesso da

- a. Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b. Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Sub a) vengono innanzitutto in considerazione i soggetti apicali dell'organizzazione dell'ente, i quali, in via generale, esprimono la volontà dell'ente in tutti i rapporti esterni e le scelte di politica d'impresa. In tale ottica, in ragione della difficoltà di individuare specifiche categorie a fronte della eterogeneità degli enti, il legislatore ha optato per l'utilizzo di una formula elastica, tipizzando le figure in chiave oggettivistico-funzionale e dando rilievo allo svolgimento in concreto del ruolo più che all'aspetto formale della carica rivestita.

Nel novero di possibili autori individuali dei reati-presupposto sono pertanto da inserire, innanzitutto, gli amministratori, anche quelli non delegati. La funzione di direzione è invece quella propria dei direttori generali, i cui poteri di gestione derivano dal controllo di lavoro e sono sottoposti alle direttive del consiglio di amministrazione. La norma fa riferimento, inoltre, alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. In tale ambito, il termine "controllo" va inteso nel

senso di comando, dominio: soggetto che esercita un penetrante dominio sull'ente.

Sub b), come enunciato dalla Relazione Ministeriale al Decreto, ciò che assume rilievo è il fatto che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica. L'estensione dell'ambito dei soggetti attivi dei reati-presupposto si collega alla circostanza per cui una importante parte dei reati d'impresa è ascrivibile a manager in posizione intermedia, da ciò derivando la necessità di prevenire il fenomeno dell'irresponsabilità organizzata e di evitare preordinati scaricamenti verso il basso della responsabilità al fine di garantire all'ente spazi di impunità.

Non è necessario che tra l'ente e l'autore del fatto intercorra un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente, come dice la norma, la sottoposizione alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale indicati nella lettera a) dell'art. 5.

Per ciò che concerne la responsabilità per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si pone il problema della categoria cui devono ricondursi i diversi soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Se non vi è dubbio che il datore di lavoro sia unitamente a eventuale dirigente il soggetto in posizione apicale, rientra invece nella categoria dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza il preposto: colui che *“in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”* ex art. 2, comma 1, lett. e) D.lgs. 81/2008; ciò in ragione del fatto che non assume le funzioni tipiche dei soggetti apicali.

Come enunciato *supra*, presupposto per la configurazione della responsabilità è che il reato sia commesso **“nel suo interesse o a suo vantaggio”**. Sul punto, il binomio interesse/vantaggio ha posto (e continua a porre) rilevanti problemi interpretativi. La Relazione Ministeriale al Decreto riteneva i due termini concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte della società ad una

locupletazione prefigurata anche se eventualmente non realizzata in conseguenza dell'illecito, rispetto a un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato. I fautori delle cd. teorie unitarie ritengono invece che interesse e vantaggio configurino in sostanza un unico criterio, una sorta di endiadi.

1.5. Fattispecie di reato

La presente responsabilità amministrativa dell'ente può sorgere esclusivamente a fronte del compimento di determinati reati-presupposto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto.

I reati-presupposto possono essere ricondotti, per comodità espositiva, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a. Delitti contro la Pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto⁹

⁹ La Legge n. 69/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ha introdotto un inasprimento del trattamento repressivo e sanzionatorio dei reati contro la PA, in particolare per quanto riguarda i delitti di corruzione, concussione e peculato. La disciplina sanzionatoria vede aumentare le pene minime e massime per molti illeciti, tra cui i reati di corruzione, di abuso di ufficio e di peculato. Per quanto riguarda il reato di concussione, la nuova legge estende il novero dei soggetti perseguibili anche all'incaricato di pubblico servizio oltre che al pubblico ufficiale. La Legge n. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. "Legge Spazzacorrotti"), introdotto delle modifiche al reato di cui all'art. 346 bis, c.p., rubricato "Traffico di influenze illecite", attualmente inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente. Con la predetta legge sono inoltre state inasprite le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, d.lgs. 231/2001 per i reati contro la P.A.; infatti, il nuovo comma 5 dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 aumenta nettamente la durata delle sanzioni interdittive per i reati di concussione (art. 317, c.p.), corruzione propria (art. 319, c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto "sottoposto": nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni. Con il D. lgs. del 14 luglio 2020 n. 75, recante l'attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale, sono state introdotte modifiche ai reati di cui agli artt. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità); 322bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 640 (Truffa). Le modifiche introdotte riguardano per lo più la previsione dell'ipotesi che il fatto/reato commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e conseguente previsione della relativa pena per tale fattispecie di reato. Inoltre, il D. lgs.

- Art. 316-bis cod. pen. – *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea*
- Art. 316-ter cod. pen. – *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*
- Art. 640 comma 2 cod. pen. – *Truffa aggravata a danno dello Stato*
- Art. 640-bis cod. pen. – *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*
- Art. 640-ter cod. pen. – *Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico*
- Art. 317 cod. pen. – *Concussione*
- Art. 318 cod. pen. – *Corruzione per l'esercizio della funzione*
- Art. 319 cod. pen. e art. 319-bis cod. pen. – *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*
- Art. 319-ter cod. pen. – *Corruzione in atti giudiziari*
- Art. 319-quater cod. pen. – *Induzione indebita a dare o promettere utilità*
- Art. 322 cod. pen. – *Istigazione alla corruzione*
- Art. 322-bis cod. pen. – *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di*

Del 14 luglio 2020 n. 75, recante l'attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale ha apportato modifiche agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. In particolare all'articolo 24: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»; 2) al comma 1 dopo le parole: «316 -ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898». Mentre all'art. 25 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»; 2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del Codice penale». Con riferimento al sopra richiamato reato di cui all'art 323 c.p. “abuso d'ufficio” si segnala che il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Decreto Semplificazioni” tra le varie modifiche all'ordinamento vigente ha innovato il predetto reato sostituendo nell'articolato le parole “violazione di norme di legge o regolamento” con “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità” restringendo le condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 323 c.p. e limitando l'abuso penalmente rilevante alla violazione di specifiche ed espresse regole di condotta; escludendo così l'integrazione del reato di abuso di ufficio in caso di violazione di principi generali.

membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

- Art. 346-bis cod. pen. – *Traffico di influenze illecite*

b. Delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del Decreto¹⁰

- Art. 491-bis cod. pen. – *Falsità, uso di atti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria*
- Art. 615-ter cod. pen. – *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*
- Art. 615-quater cod. pen. – *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*
- Art. 615-quinquies cod. pen. – *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*
- Art. 617-quater cod. pen. – *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*
- Art. 617-quinquies cod. pen. – *Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*
- Art. 635-bis cod. pen. – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*
- Art. 635-quinquies cod. pen. – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*
- Art. 640-quinquies cod. pen. – *Frode informatica del certificatore di firma elettronica*

c. Delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del Decreto¹¹

- Art. 416 cod. pen. – *Associazione per delinquere*
- Art. 416-bis cod. pen. – *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*

¹⁰ L'art. 24-bis è stato introdotto dalla L. 48/2008 e successivamente modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016.

¹¹ Introdotto dall'art. 2, comma 29, L. 94/2009.

- Art. 418-ter cod. pen. – *Scambio elettorale politico-mafioso*
- Art. 630 cod. pen. – *Sequestro di persona a scopo di estorsione*
- Art. 74 D.P.R. 309/1990 – *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*
- Art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) cod. proc. pen. – *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110*

d. Delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del Decreto¹²

- Art. 453 cod. pen. – *Falsificazione di monete, spendita, e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate*
- Art. 454 cod. pen. – *Alterazione di monete*
- Art. 455 cod. pen. – *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*
- Art. 457 cod. pen. – *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*
- Art. 459 cod. pen. – *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*
- Art. 460 cod. pen. – *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*
- Art. 461 cod. pen. – *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*
- Art. 464 cod. pen. – *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*
- Art. 473 cod. pen. – *Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*
- Art. 474 cod. pen. – *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

¹² Introdotto dall'art. 6 D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1 L. 409/2001, poi modificato dalla L. 99/2009 e dal D.lgs. 125/2016.

e. Delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto¹³

- Art. 513 cod. pen. – *Turbata libertà o dell'industria o del commercio*
- Art. 513-bis cod. pen. – *Illecita concorrenza con minaccia e violenza*
- Art. 514 cod. pen. – *Frodi contro le industrie nazionali*
- Art. 515 cod. pen. – *Frode nell'esercizio del commercio*
- Art. 516 cod. pen. – *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*
- Art. 517 cod. pen. – *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*
- Art. 517-ter cod. pen. – *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*
- Art. 517-quater cod. pen. – *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*

f. Reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto¹⁴

- Art. 2621 cod. civ. – *False comunicazioni sociali*¹⁵
- Art. 2622 cod. civ. – *False comunicazioni sociali delle società quotate*
- Art. 2625, comma 2, cod. civ. – *Impedito controllo*
- Art. 2626 cod. civ. – *Indebita restituzione dei conferimenti*
- Art. 2627 cod. civ. – *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*
- Art. 2628 cod. civ. – *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*
- Art. 2629 cod. civ. – *Operazioni in pregiudizio dei creditori*
- Art. 2629-bis cod. civ. – *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*
- Art. 2632 cod. civ. – *Formazione fittizia del capitale*
- Art. 2633 cod. civ. – *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*
- Art. 2635 cod. civ. – *Corruzione tra privati*
- Art. 2635-bis cod. civ. – *Istigazione alla corruzione tra privati*
- Art. 2636 cod. civ. – *Illecita influenza sull'assemblea*
- Art. 2637 cod. civ. – *Aggiotaggio*

¹³ Introdotta dall'art. 15, comma 7, lettera b) L. 99/2009.

¹⁴ Introdotta dall'art. 3 del D.lgs. 61/2002, modificata dalla L. 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017.

¹⁵ Compresi i "Fatti di lieve entità" di cui all'art. 2621-bis cod. civ.

- Art. 2638 cod. civ. – *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

g. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater del Decreto¹⁶

Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti:

- Art. 270-bis cod. pen. – *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*
- Art. 270-ter cod. pen. – *Assistenza agli associati*

h. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-quater.1¹⁷

- Art. 583-bis cod. pen. – *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

i. Delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto¹⁸

¹⁶ Introdotta dall'art. 3 L. 7/2003.

¹⁷ Introdotta dall'art. 8 L. 7/2006.

¹⁸ Introdotta dall'art. 5 L. 228/2003, modificata dalla L. 38/2006, dal D.lgs. 39/2014 e dalla L. 199/2016.

- Art. 600 cod. pen. – *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*
- Art. 600-bis cod. pen. – *Prostituzione minorile*
- Art. 600-ter cod. pen. – *Pornografia minorile*
- Art. 600-quater – *Detenzione di materiale pornografico*
- Art. 600-quater.1 – *Pornografia virtuale*
- Art. 600-quinquies – *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*
- Art. 601 cod. pen. – *Tratta di persone*
- Art. 602 cod. pen. – *Acquisto e alienazione di schiavi*
- Art. 603-bis cod. pen. – *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*
- Art. 609-undecies cod. pen. – *Adescamento di minorenni*
- j. Abusi di mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto¹⁹
 - Art. 184 D.lgs. 58/1998 – *Abuso di informazioni privilegiate*
 - Art. 185 D.lgs. 58/1998 – *Manipolazione del mercato*
- k. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro all'art. 25-septies del Decreto²⁰
 - Art. 589, comma 2, cod. pen. – *Omicidio colposo*
 - Art. 590, comma 3, cod. pen. – *Lesioni colpose gravi o gravissime*
- l. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del Decreto²¹
 - Art. 648 cod. pen. – *Ricettazione*
 - Art. 648-bis cod. pen. – *Riciclaggio*
 - Art. 648-ter cod. pen. – *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*
 - Art. 648-ter.1 cod. pen. – *Autoriciclaggio*
- m. Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1 del Decreto²²

¹⁹ Introdotta dalla L. 62/2005.

²⁰ Introdotta dall'art. 9, L. 123/2007, modificato dal D.lgs. 81/2008.

²¹ Introdotta dall'art. 36, comma 3, D.lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014.

²² Introdotta dal D.lgs. 184/2021, in attuazione della legge delega 22 aprile 2021, n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea". Tale intervento, da ultimo, si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla

- Art. 493-ter cod. pen. – *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*
- Art. 494-quater cod. pen. – *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*

n. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del Decreto²³

- Art. 171, comma 1, lettera a-bis, L. 633/1941 – *Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa*
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941 – *Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione mutilazione o altra modificazione della stessa*
- Art. 171-bis L. 633/1947 – *Duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, o concessione in locazione di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae*
- Art. 171-ter L. 633/1941 – *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite, banche dati*
- Art. 171-septies L. 633/1941 – *Mancata comunicazione alla Siae dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno Siae*
- Art. 171-octies L. 633/1941 – *Produzione vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione ad uso pubblico o privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite o cavo, sia in forma analogica che digitale*

o. Reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies del Decreto²⁴

direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

²³ Introdotto dall'art. 15, comma 7, L. 99/2009, modificato dalla L. 116/2009 e dal D.lgs. 121/2011.

²⁴ Introdotto con il D.lgs. 121/2011.

- Art. 377-bis cod. pen. – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

p. Reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto²⁵

- Art. 452-bis cod. pen. – *Inquinamento ambientale*
- Art. 452-quater – *Disastro ambientale*
- Art. 452-quinquies – *Delitti colposi contro l'ambiente*
- Art. 452-sexies – *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*
- Art. 452-octies – *Delitti associativi aggravati*
- Art. 727-bis – *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*
- Art. 733-bis – *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*
- Art. 137 D.lgs. 152/2006 – *Sanzioni penali relative a scarichi non autorizzati*
- Art. 256 D.lgs. 152/2006 – *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*
- Art. 257 D.lgs. 152/2006 – *Bonifica dei siti*
- Art. 258 D.lgs. 152/2006 – *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*
- Art. 259 D.lgs. 152/2006 – *Traffico illecito di rifiuti*
- Art. 260-bis D.lgs. 152/2006 – *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*
- Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006 – *Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria*
 - Art. 1 L. 150/1992 – *Reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*
 - Art. 3 L. 549/1993 – *Reati sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*
 - Art. 8 L. 202/2007 – *Inquinamento doloso (navi)*
 - Art. 9 L. 202/2007 – *Inquinamento colposo (navi)*

q. Reati in materia di immigrazione e condizione dello straniero di cui all'art. 25-duodecies del Decreto

- Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/1998 – *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

²⁵ Introdotti con il D.lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015.

- Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 286/1998 – *Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*
- r. Delitti di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto²⁶
 - Art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975 – *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*
- s. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies del Decreto²⁷
 - Art. 1 L. 401/1989 – *Frode in competizioni sportive*
 - Art. 4 L. 401/1989 – *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*
- t. Reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto²⁸
 - Art. 2, comma 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000 – *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*
 - Art. 3 D.lgs. 74/2000 – *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*
 - Art. 8, comma 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000 – *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*
 - Art. 10 D.lgs. 74/2000 – *Occultamento o distruzione di documenti contabili*
 - Art. 11 D.lgs. 74/2000 – *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

In caso di delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

 - Art. 4 D.lgs. 74/2000 – *Dichiarazione infedele*
 - Art. 5 D.lgs. 74/2000 – *Omessa dichiarazione*
 - Art. 10-quater D.lgs. 74/2000 – *indebita compensazione*
- u. Reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto²⁹
 - Delitti di cui al D.P.R. 43/1973 qualora siano puniti con la pena della reclusione e i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.

1.6. Delitti tentati

²⁶ L'art. 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. 21/2018. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.lgs. 21/2018, , dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'articolo 3, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

²⁷ Introdotto dalla L. 39/2019.

²⁸ Introdotto dalla L. 157/2019 e dal D.lgs. 75/2020.

²⁹ Articolo aggiunto dal D.lgs. 75/2020.

L'art. 26 del Decreto recepisce quanto sostanzialmente previsto, per le persone fisiche, dall'art. 56 comma 2 cod. pen. nello stabilire una significativa riduzione delle sanzioni pecuniarie e interdittive in capo all'ente qualora il reato presupposto si sia verificato nella forma tentata (riduzione da un terzo alla metà). Il dato testuale normativo consente di estendere la punibilità del tentativo a tutte le fattispecie inserite nel catalogo dei reati presupposto precedentemente enunciati e a tutte le fattispecie che saranno eventualmente successivamente inserite³⁰. Anche l'art. 26 fa riferimento ai soli delitti, sulla scorta dell'esclusione, nella disciplina codicistica che costituisce il presupposto di quella di cui al Decreto, della configurabilità del tentativo nelle contravvenzioni.

Il comma 2 dell'art. 26 regola il recesso attivo dell'ente che si configura allorché l'ente impedisca che l'azione o l'evento conseguente all'attività esecutiva si realizzi. A differenza dell'autore materiale del reato il quale, nella disciplina sostanziale, benché impedisca volontariamente l'evento, è tuttavia chiamato a rispondere per gli atti compiuti fino a quel momento, nella disciplina del Decreto la responsabilità dell'ente è esclusa in toto se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.³¹

È necessario considerare come, ai fini dell'operatività del meccanismo in questione, occorre che il recesso attivo sia ricollegabile all'ente in quanto organizzazione e non alla volontà del singolo che agisca secondo coscienza personale.

1.7. Apparato sanzionatorio

³⁰ Sull'argomento, in particolare, De Falco, *Delitto tentato e profili di responsabilità dell'ente*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2013, pp. 77-87. In giurisprudenza, in particolare, Cass. pen., Sez. V, 13/01/2009, n. 7718.

³¹ La Relazione ministeriale al Decreto argomenta sulla ratio di tale scelta: *“l'ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie una inequivocabile scelta di campo in favore della legalità, disinnescando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi. Qui la contro-azione dell'ente è tempestiva ed interna alla dinamica del fatto e ne scongiura la consumazione. Il bisogno di pena che, nel caso delle condotte riparatorie successive al reato risulta attenuato, nel caso del recesso attivo viene completamente meno. La scelta di non far rispondere l'ente costituisce quindi, la conferma di un sistema di responsabilità estremamente dosato, che esclude o gradua la risposta sanzionatoria in funzione dell'intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto. Se la responsabilità è attenuata in presenza di un post-fatto che reintegra per quanto possibile l'offesa, a maggior ragione deve essere esclusa quando ricorre un'azione che impedisce lo stesso accadimento dell'illecito”*.

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

a. Sanzioni pecuniarie

Sono determinate dal Giudice penale mediante il sistema innovativo definito “per quote”, il quale si articola in due fasi: nella prima fase il giudice determina il numero delle quote, sulla base dei criteri indicati nel comma 1 dell’art. 11 del Decreto (gravità del fatto, grado della responsabilità, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti) all’interno delle cornici edittali previste per i singoli illeciti nella parte speciale del Decreto; nella seconda fase stabilisce l’importo della singola quota, secondo i parametri di cui al comma 2 dello stesso articolo (condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione) e moltiplica il numero di quote per il valore attribuito alle quote stesse. Le quote sono determinate in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,00 e un massimo di euro 1.549,00. Le circostanze attenuanti e aggravanti saranno applicate all’importo della sanzione-base così ottenuto.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 12, è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a Euro 103.291,00 se:

1. L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo

2. Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità

Inoltre, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso

2. È stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Qualora ricorrano ambedue tali condizioni la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, tuttavia, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,00.

Specifiche ipotesi di aumento della sanzione pecuniaria sono previste in relazione a illeciti a cui siano conseguiti prodotto o profitto per l'ente di rilevante entità (es. art. 25-sexies comma 2 del Decreto in tema di abusi di mercato).

b. Sanzioni interdittive

Si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quanto, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
2. In caso di reiterazione degli illeciti

Il Decreto contempla cinque differenti tipologie:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Sono applicabili esclusivamente alla specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente; la determinazione della tipologia e della relativa durata è effettuata dal Giudice con l'ausilio dei criteri, previsti per le sanzioni pecuniarie, di cui all'art. 11 del Decreto, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. L'interdizione dall'esercizio dell'attività rappresenta l'*extrema ratio*, in quanto si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata. Alla luce dell'impatto che può essere ingenerato nella vita dell'ente dall'applicazione delle sanzioni

interdittive, il Giudice, in luogo di esse, può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata³². Tale scelta è condizionata alla sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

1. Lo svolgimento da parte dell'ente di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività
2. Il rischio che l'interruzione dell'attività possa provocare, in ragione della dimensione e del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione

Il commissario nominato esercita il suo ufficio nei limiti dei poteri e dei compiti attribuiti dal giudice con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività; cura, inoltre, l'adozione e l'efficace attuazione dei MOG. Di particolare rilevanza è la previsione di cui al comma 4 dell'art. 15 del Decreto: il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca. La *ratio* di tale disposizione è ancorata alla necessità che l'ente responsabile non tragga beneficio dalla misura sostitutiva in questione, il cui scopo preminente è quello di evitare pregiudizio a terzi, rimanendo estraneo ogni finalità di profitto.

Al sussistere di determinate condizioni, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto (es. condanna per almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea all'esercizio dell'attività).

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di

³² Importante quando stabilito da Cass. pen., Sez. VI, 25/01/2010, n. 20560: in sede di nomina nella fase cautelare, il giudice di merito deve indicare i compiti e i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito. Pertanto, deve valutare l'incidenza della misura sulla specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente, applicando i criteri di cui all'art. 14 del Decreto e, quindi, limitando, ove possibile, la misura solo ad alcuni settori dell'attività dell'ente. Né può costituire ostacolo alla frazionabilità della misura la mancanza di una diversificazione dell'attività dell'impresa: invero, anche a un ente che svolge un'unica attività può essere applicata una misura limitata solo ad una parte dell'attività stessa.

apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di MOG idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

c. Confisca del prezzo o del profitto del reato

La disciplina della confisca quale sanzione principale ex art. 9 è stabilita dall'art. 19 del Decreto. Essa è disposta con la sentenza di condanna e può essere applicata anche nella forma per equivalente; essa non opera per la parte del profitto che può essere restituita al danneggiato e sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede.

Conformemente alla recente evoluzione e diffusione dell'istituto della confisca, in seno al Decreto sono contemplate tuttavia quattro diverse tipologie di confisca:

1. Art. 6 comma 5 – confisca del profitto che l'ente ha tratto da reato commesso da un soggetto in posizione apicale, non presupponendo la commissione di un reato da parte dell'ente. Tale tipologia di confisca ha pertanto una funzione non propriamente sanzionatoria, bensì di mero riequilibrio economico a fronte dell'alterazione prodotta dal reato-presupposto. Alla luce di tale peculiare funzione deve essere letta l'impossibilità di ricorrere al sequestro preventivo in tali ipotesi
2. Art. 15 comma 4 – confisca, su cui già *supra*, del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività derivante dalla nomina commissariale. Il profitto, in tale ipotesi, ha natura lecita in quanto derivante dall'attività lecita presieduta dal commissario, ciononostante la confisca viene disposta al fine di preservare l'effetto sanzionatorio della sanzione interdittiva sostituita dal commissariamento
3. Art. 23 comma 2 – è tipologia di confisca che si applica a carico di chi, nello svolgimento dell'attività dell'ente destinatario di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure,

L'ente nel cui interesse o per il cui vantaggio è commesso il reato risponde del corrispondente illecito amministrativo che prevede, unitamente alla sanzione pecuniaria, la confisca del profitto (la disciplina applicabile è quella dell'art. 19)

4. Art. 19 – è la sanzione principale e obbligatoria per l'ente responsabile di uno degli illeciti disciplinati dal Decreto. Adempiendo ad una finalità prettamente sanzionatoria, essa consegue alla sentenza di condanna e ha a oggetto il prezzo o il profitto del reato, ferma restando la possibilità di applicazione della forma per equivalente secondo quanto previsto dal comma 2. Per prezzo si intende il denaro o le altre utilità date o promesse come corrispettivo per la commissione del reato (es. prezzo promesso nella corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio). Sulla nozione di profitto nel tempo si sono registrate molteplici pronunce giurisprudenziali finalizzate a definirne i confini. La Relazione ministeriale, originariamente, lo aveva definito come la conseguenza economica immediata ricavata dal fatto del reato, successivamente la Cassazione ha identificato il profitto non solo con i beni appresi per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa³³. In relazione ai reati colposi (omicidio e lesioni colpose in particolare sui luoghi di lavoro), ci si è interrogati se la nozione di profitto potesse essere individuata nel risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele. In argomento, la stessa sentenza Thyssenkrupp ha stabilito che: *“l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce [...]”. Con riguardo a una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno*

³³ Così la già citata, Cass. pen., Sez. Un., 18/09/2014, n. 38343.

sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto”.

d. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

1.8. Responsabilità patrimoniale dell'ente e vicende modificative

L'art. 27 del Decreto prevede che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio (società ed enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (associazioni non riconosciute). La disposizione, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Negli articoli successivi, il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche con riferimento alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione (art. 28), la fusione (art. 29), la scissione (art. 30) e la cessione di azienda (art. 33), nell'ottica di evitare che mediante tali operazioni l'ente possa aggirare le disposizioni in materia di responsabilità. La relativa disciplina, come evidenziato nella Relazione ministeriale, cerca di tutelare due opposte esigenze: evitare che l'ente ricorra a tali operazioni per fini elusivi della responsabilità e, al contempo, non porre il freno ad interventi di riorganizzazione privi di finalità elusive. L'art. 28 stabilisce che, in caso di trasformazione, resta ferma la responsabilità dell'ente trasformato per i fatti di reato commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto: poiché la trasformazione non determina l'estinzione dell'ente, non vi è dubbio che la responsabilità permanga in capo a quest'ultimo.

L'art. 29 del Decreto dispone che in caso di fusione, sia propria sia per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla stessa. Il rigore di tale disposizione

viene temperato dal disposto del comma 1 dell'art. 31, in virtù del quale se la fusione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice commisurerà la sanzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

L'art. 30 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. Vi è un limite: il valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che i tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Quanto alla cessione d'azienda, l'art. 33 del Decreto, ispirato all'art. 2560 cod. civ., prevede che il cessionario, nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'attività dell'azienda ceduta, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, in cui, tuttavia, è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente.

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito e rappresentanza dell'ente

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento di natura penale. In tal ottica, l'art. 36 del Decreto prevede al comma 1 che *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono”* e al comma 2 *“Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Non si procede, in ogni caso, all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

La regola generale, che si ricava anche dall'art. 38, comma 1, del Decreto, è quella del *simultaneus processus*: per ragioni di effettività, omogeneità e di

economia processuale, il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere unito, per quanto possibile, al processo penale che ha quale oggetto il reato presupposto della responsabilità dell'ente. La regola enunciata, tuttavia, non opera nei casi di cui al comma 2 dell'art. 38: qualora sia stata ordinata la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato o il procedimento sia stato definito con giudizio abbreviato o con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. o sia stato emesso decreto penale di condanna o, infine, l'osservanza delle disposizioni processuale rende necessaria la separazione.

L'ente partecipa al processo mediante una persona fisica che lo rappresenti: l'art. 39 del Decreto pone il principio base della partecipazione con il rappresentante legale; la relativa costituzione avviene mediante il deposito di una dichiarazione contenente la denominazione dell'ente, le generalità del rappresentante legale e del difensore, la dichiarazione o l'elezione di domicilio. È inoltre previsto che alla dichiarazione sia allegata la procura conferita nelle forme di cui all'art. 100 cod. proc. pen. La partecipazione al procedimento è tuttavia non consentita al rappresentante legale che sia persona fisica imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo: in tal caso l'ente che voglia partecipare al procedimento dovrà provvedere a nominare un rappresentante per il processo. In assenza del rappresentante legale non si verifica un'ipotesi di contumacia o di assenza, bensì, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 39 del Decreto, l'ente viene rappresentato dal difensore.

1.10. Autonomia della responsabilità dell'ente

Di particolare rilievo è il disposto di cui all'art. 8 del Decreto, il quale afferma che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o anche quando il reato presupposto si estingua per una causa diversa dall'ammnistia. In tali situazioni, infatti, il legislatore ha ritenuto che non vi fossero ragioni per escludere la responsabilità dell'ente: se il caso del difetto di imputabilità della persona fisica è ipotesi, nella prassi, eccezionale, quello della mancata identificazione del soggetto persona fisica, autore del reato presupposto, è un fenomeno tipico nell'ambito delle organizzazioni complesse e quindi

anche in relazione alla responsabilità d'impresa. La Relazione ministeriale al Decreto, anzi, sottolinea come quest'ultimo rappresenti una delle ipotesi più rilevanti in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti. A titolo esemplificato si pensi ai casi di imputazione soggettivamente alternata, in cui il reato presupposto sia pacificamente riconducibile ai vertici dell'ente, come nel caso di più amministratori, ma difetti o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di ciascun amministratore. In mancanza della disposizione di cui all'art. 8, sarebbe venuta meno la responsabilità amministrativa dell'ente in caso fosse ascrivibile allo stesso una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione o nell'insufficiente presidio del MOG. La responsabilità dell'ente permane anche in caso il reato presupposto subisca una vicenda estintiva: es. utile decorso del termine di sospensione condizionale della pena oppure la morte del reato prima della condanna.

1.11. Modelli di organizzazione, gestione e controllo: la condizione esimente

L'importanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e, di conseguenza del presente MOG consortile, è costituita dal valore esimente degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto; nonostante la facoltatività della sua adozione attesa la mancanza di una sanzione per la sua mancata redazione e attuazione.

In caso di reato commesso da **soggetto in posizione apicale**, l'ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- b. il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza** dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Ai fini dell'esonero da responsabilità per i fatti contestati al soggetto apicale, l'ente dovrà pertanto provare la sussistenza dei suddetti requisiti fra loro concorrenti, dimostrando così che la commissione del reato non è riconducibile alla propria “**colpa organizzativa**”.

In caso di reato presupposto commesso da **soggetti sottoposti** all'altrui direzione o vigilanza, l'ente, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto (l'onere della prova grava sull'autorità giudiziaria).

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

Il Decreto delinea il contenuto del MOG prevedendo che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello debba:

- individuare le attività nel cui ambito i reati possono essere commessi
- prevedere procedure e protocolli finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure indicate nel Modello.

1.12. Idoneità del modello e verificabilità della sua idoneità

Uno degli aspetti di maggiore problematicità in relazione ai MOG è costituito dalla valutazione di idoneità o meno da parte del Giudice. Nel contesto sopra ampiamente descritto, infatti, l'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito come detto al Giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza del reato presupposto e, punto nevralgico, dal sindacato di idoneità del MOG adottato.

Il sindacato giudiziale è condotto secondo il criterio della cd. “*prognosi postuma*”. In sostanza, tale giudizio è formulato secondo un criterio *ex ante* in virtù del quale il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà dell'ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per valutare la congruenza del Modello adottato³⁴.

1.13. Codici di comportamento, linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che “*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

Confindustria ha definito per prima le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “*Linee Guida di Confindustria*”) segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Tali Linee Guida suggeriscono agli enti di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi
- progettazione di un sistema di controllo preventivo
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice di comportamento e un sistema disciplinare
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.

Le Linee Guida mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice.

³⁴ Da ultimo, in argomento, PEZZI, *D.lgs. n. 231/2001: la vexata quaestio dell'idoneità ed efficacia dei MOG fra prospettive di riforma e fonti delle regole cautelari*, in *La Legislazione Penale*, 10, 2021, p. 1 ss.

Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito. In questa prospettiva, è di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l'impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo. Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa.

Nelle more dello studio, della valutazione e della stesura del presente Modello, Confindustria ha pubblicato nel giugno 2021 un nuovo aggiornamento delle “*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”. L'ultima versione delle *Guidelines* dell'associazione di rappresentanza, originariamente approvate nel marzo 2002, prende in considerazione – senza modificare la struttura del documento – il quadro delle novità legislative e (in minor parte) giurisprudenziali intervenute a far data dalla revisione del marzo 2014. In particolare, nella Parte Generale si segnala l'opportunità di considerare l'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con specifico approfondimento in materia di *compliance* fiscale. Si rilevano, altresì, alcune integrazioni nel capitolo dedicato alla trattazione dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle ipotesi in cui tale funzione venga affidata al Collegio Sindacale e con espresso richiamo al nuovo Codice di *Corporate Governance*, applicabile a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, in sostituzione del precedente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Nella Parte Speciale, invece, vengono ora indicate le nuove ipotesi di reato-presupposto (dagli eco-reati alle nuove fattispecie contro la Pubblica Amministrazione, fino agli illeciti penali di frode nelle pubbliche forniture, abuso d'ufficio, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e di contrabbando), precedute da alcune utili considerazioni di carattere introduttivo e accompagnate, secondo uno schema oramai consolidato e mutuato nei Modelli 231, dall'indicazione delle Aree sensibili cd. “*a rischio-reato*” e dalla previsione dei Presidi di

Controllo di natura preventiva. Nell'Introduzione viene confermata la finalità delle Linee Guida, predisposte per *“orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative”*. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. L'auspicio espresso da Confindustria, nella presentazione delle suddette Linee Guida è che *“le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d'altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del Decreto 231”*.

Capitolo 2

MODELLO DI *GOVERNANCE* E ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL CONSORZIO

2.1. Il Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma

Il Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma (d'innanzi anche solo il "Consorzio") è un consorzio con attività esterna di cui all'art. 2602 e ss. Codice civile. I Consorziati sono costituiti dai proprietari e/o utilizzatori delle superfici dell'Interporto di Parma urbanizzate e dotate degli allacci ai pubblici servizi, in forza dei rispettivi titoli di acquisto o altro titolo e in particolare, per gli aventi causa da Ce.P.I.M. S.p.A., in forza dell'atto di acquisto delle stesse stipulato con la società Ce.P.I.M. – CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI – S.p.A. o di successivi atti di compravendita o titoli equipollenti, come stabilito dall'art. 5 dello Statuto del Consorzio.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e ha per oggetto principale:

- la gestione e la manutenzione delle aree, degli impianti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi previsti nel piano particolareggiato del Comune di Fontevivo relativo all'Interporto di Parma
- la realizzazione di eventuali modifiche e innovazioni sui beni e servizi di cui sopra a seguito di delibera dell'Assemblea dei Consorziati o in adeguamento a nuove disposizioni di legge, e la sua successiva gestione e manutenzione
- la gestione dei servizi comuni anche se erogati da terzi negli interessi degli insediati e degli utenti dell'Interporto ove attivati con delibera assembleare.

Gli specifici servizi resi dal Consorzio e gli obblighi cui sono sottoposti i Consorziati e gli Insediati (ovvero coloro i quali in base a un valido titolo utilizzano spazi dell'Interporto senza assumere la qualifica di Consorziati) sono enunciati dal Regolamento del Consorzio che costituisce parte integrante del presente Modello (**All. 1** alla Parte generale).

2.2. Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Partecipanti al Consorzio, i quali possono farsi rappresentare da altri Consorziati o da terzi.

Ogni Consorziato è titolare di tanti voti pari alla rispettiva quota consortile; il singolo Partecipante, anche per le deleghe di cui è eventualmente titolare, non può esprimere voti divergenti su una stessa delibera.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata. La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea in sede Ordinaria nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone i relativi compensi. L'individuazione del Presidente dovrà avere necessariamente gradimento da parte di Ce.P.I.M S.p.A. La nomina del Presidente e dei membri dovrà avvenire a maggioranza relativa; ogni Partecipante non potrà esprimere più di due o tre preferenze, rispettivamente nel caso di Consiglio composto da tre o da cinque membri.

L'Assemblea approva il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo; approva eventuali versamenti straordinari in conto esercizio o al fondo consortile che si rendano necessari a fronte di specifica indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei Partecipanti, salvo che sulle modificazioni statutarie, del regolamento interno, e del contratto di comodato fra il Consorzio e Ce.P.I.M S.p.A. per le quali deliberazioni è previsto il voto favorevole dei quattro quinti delle quote consortili iscritte nel libro dei Partecipanti. Delibera altresì la messa in liquidazione del Consorzio provvedendo alla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea viene convocata entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano di spese per l'esercizio successivo.

2.3. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da tre o da cinque Consiglieri, nominati dall'Assemblea che ne individua, fra gli stessi, il Presidente. Il Consiglio dura in carica tre anni e i relativi Consiglieri sono rieleggibili.

Attualmente è composto da 5 membri.

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione del Consorzio, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. Restano esclusi i poteri su materie demandate alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio, in particolare, provvede alla gestione del fondo consortile, a redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo e vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai singoli Consorziati nei confronti del Consorzio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo giudichi necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri, nella sede del Consorzio o altrove, in Parma o in Fontevivo. Le relative sedute possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera Raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria, da spedire almeno otto giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le relative deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, in ogni grado di giurisdizione, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare avvocati e procuratori alle liti: nei relativi atti il Presidente ha firma libera. In materia, il ricorso ad arbitrati e i ricorsi in Cassazione potrà essere deciso solo previa delibera *ad hoc* dell'Assemblea.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e può esercitare gli altri determinati poteri che gli siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, purché limitati a materie di ordinaria amministrazione.

2.4. Struttura organizzativa del Consorzio

La struttura organizzativa del Consorzio si caratterizza per il sistema di deleghe attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale coordina l'intera attività consortile. Alle dirette dipendenze funzionali di questo vi è il personale di Ce.P.I.M. applicato al Consorzio in ragione di formale atto contrattuale. Ruolo fondamentale nell'ambito dell'organizzazione complessiva è inoltre rivestito dal commercialista del Consorzio, anch'esso incaricato, sulla base di specifico atto negoziale, dell'adempimento di tutte le incombenze contabili, tributarie e fiscali e eventualmente delegato dal Presidente ad operare sul c/c del Consorzio sulla base delle proprie istruzioni di volta in volta impartite.

Capitolo 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO E METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE

3.1. Le ragioni della scelta del Consorzio

La costruzione e l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, oltre a costituire, come approfondito *supra*, potenziale esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, è scelta che si iscrive in una logica di assunzione di responsabilità sociale del Consorzio dalla quale possano derivare benefici per la collettività dei soggetti che sono legati direttamente e indirettamente al Consorzio.

La previsione di principi e valori contenuta nel Codice etico, la formalizzazione e l'osservanza di procedure e cautele, la creazione di un sistema di controllo mediante un organismo *ad hoc*, costituiscono elementi che contribuiscono a sviluppare metodi virtuosi in coloro i quali operano nel Consorzio e intrattengono rapporti con lo stesso, ad aumentare la fiducia nel Consorzio nonché a migliorarne la reputazione complessiva nei confronti dei Consorziati stessi, degli Insediati, delle istituzioni e in generale di tutti gli *stakeholders*.

A tal fine, il Consorzio ha deliberato di avviare un progetto, conferendo specifico mandato a consulenti esterni con necessario *know-how*, finalizzato a:

- i. Elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001
- ii. Svolgere un'attività di studio e valutazione del funzionamento del Consorzio rapportato a un modello astratto congruo di riferimento sulla scorta della disciplina in materia
- iii. Individuare principi e procedure nelle aree di attività del Consorzio
- iv. Istituire un Organismo di vigilanza.

3.2. Il progetto del Consorzio per la creazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

La metodologia utilizzata per definire un sistema congruo sul quale porre le basi per un costante monitoraggio e successivi interventi migliorativi ha avuto ad oggetto quattro fasi:

1. Identificazione delle aree di rischio e dei processi sensibili
2. Rilevazione di eventuali sistemi di controlli preventivi esistenti
3. *Gap analysis* e piano di azione
4. Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio e strutturazione complessiva

3.2.1. Identificazione delle aree di rischio e dei processi sensibili

Nell'ambito delle attività propedeutiche, l'identificazione delle aree di rischio e delle attività sensibili è stata svolta mediante l'esame della documentazione aziendale (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento di funzionamento, convenzioni, contratti, incarichi, verbali di Assemblea e del Consiglio di amministrazione), la costante interlocuzione con il Consiglio di Amministrazione nella persona del suo Presidente, una serie di incontri e interviste con i soggetti chiave del Consorzio, un pronto aggiornamento sulle innovazioni, sulle sopravvenute problematiche esigenze del Consorzio.

Dall'effettuazione dei suddetti adempimenti, è stato possibile ricavare all'interno delle attività consortili una serie di aree di rischio e di processi sensibili nel compimento dei quali possono essere commessi alcuni fra i reati contenuti nel Decreto ed elencati nel capitolo 1 della presente Parte generale.

3.2.2. Rilevazione di eventuali sistemi di controlli preventivi esistenti

Nello studio e nella valutazione della documentazione e nelle interviste condotte ci si è concentrati quindi sulla ricerca di eventuali presidi o controlli procedurali nelle aree di rischio considerate, anche alla luce di eventuali problematiche verificatesi nel Consorzio durante gli anni di esercizio di attività.

3.2.3. *Gap analysis* e piano di azione

Sulla scorta delle fasi precedenti, già nel corso delle interviste è stata focalizzata l'attenzione sulla necessità di individuare principi, presidi,

meccanismi e procedure, nella stessa costruzione del MOG, che consentissero un miglioramento sostanziale nell'ottica della prevenzione dei reati nell'ambito delle attività del Consorzio e in generale nella gestione complessiva del Consorzio. Tale fase di lavoro è stata compiuta rapportando costantemente lo stato del controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato in relazione alle esigenze di cui al Decreto, ma costantemente parametrato alle peculiarità proprie del Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma.

3.2.4. Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio e strutturazione complessiva

Nella quarta fase è stato definito in concreto il MOG del Consorzio, articolato in tutte le sue componenti, principi e norme di funzionamento personalizzato alla realtà del Consorzio, anche alla luce delle scelte di indirizzo degli organi del Consorzio.

Il MOG è costituito, quindi, da una "Parte generale", da una "Parte speciale" relativa alle diverse categorie di reati presupposti contemplate dal Decreto e rilevanti nelle attività del Consorzio.

Costituiscono documenti fondamentali del complessivo sistema creato, il Codice etico e il Regolamento di funzionamento dell'Organismo di vigilanza.

Capitolo 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Nozione e caratteristiche

Come già enunciato *supra*, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, :

- adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo³⁵.

Il corretto ed efficace adempimento dei compiti attribuiti a tale Organismo rappresenta, pertanto, presupposto indispensabile per l'esonero da responsabilità di cui al suddetto Decreto Legislativo.

Le Linee Guida di Confindustria, anche nella già analizzata nuova versione del giugno 2021, sulla scorta del dato normativo e dell'applicazione giurisprudenziale, individuano i principali requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza e i suoi componenti:

A. Autonomia e indipendenza:

- i. Quanto all'autonomia: la posizione dell'OdV in seno all'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o di condizionamento da parte,

³⁵ Sul punto la Relazione Illustrativa al D. Lgs. 231/2001: “L'ente [...] dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti”. La rilevanza dell'OdV, dei suoi componenti e delle sue condotte, si coglie in maniera netta nella penetrante disamina e nelle argomentazioni rese dal Tribunale di Vicenza, Sez. Pen., 17 giugno 2021, n. 348 in relazione al caso Banco Popolare di Vicenza. Ne sottolinea l'importanza SANTORIELLO, *Autonomia, indipendenza ed operato dell'OdV: note alla sentenza sul caso Banco Popolare di Vicenza*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 7-8, tanto da rilevare come l'inadeguatezza in termini di funzionamento e composizione dell'OdV ha portato alla dichiarazione di inidoneità del modello predisposto dall'ente.

soprattutto, dell'organo dirigente³⁶. Si tratta di un'autonomia decisionale che si riferisce al profilo funzionale nell'ambito di un pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni riconducibili a un organismo autoreferenziale³⁷

- ii. Quanto all'indipendenza: assenza di condizionamenti di tipo economico o personale o sussistenza di conflitti di interesse. In tal senso, l'OdV deve soddisfare requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interesse con il Consorzio e di rapporti di parentela con gli organi consortili e con il vertice; non dovrà inoltre, in alcun modo, esercitare mansioni operative gestionali che finirebbero per minarne l'autonomia di giudizio³⁸

B. Professionalità:

l'OdV deve possedere strumenti e tecniche di carattere specialistico sia nella formazione personale dei componenti sia nelle modalità di adempimento dei compiti demandati all'OdV. È essenziale che l'individuazione del/dei componenti dell'OdV si fondi sul possesso di specifiche competenze professionali in attività ispettiva, consulenziale³⁹; nondimeno è indefettibile una conoscenza approfondita della materia di cui al D. Lgs. 231/01 e della disciplina penalistica dei reati presupposto appartenenti al catalogo di cui al Decreto di cui si tratta. Inoltre, è necessario che il/i componenti dispongano di strumenti e tecniche per lo svolgimento dell'incarico (quali ad esempio, campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione del rischio, *flow charting*)⁴⁰

³⁶ In questi termini, *ex multis*, Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 nella già più volte citata sentenza ThyssenKrupp.

³⁷ In argomento, fra tutti, PISANI, *I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 1, p. 156.

³⁸ In questi termini, da ultimo, lo studio di ASSONIME, *L'Organismo di Vigilanza nella prassi delle imprese a vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, 10/2021, p. 34.

³⁹ Su tale principio, CONFINDUSTRIA, *Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale*, cit., p. 79.

⁴⁰ Così, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza, prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2019, p. 32.

C. Continuità di azione:

la predisposizione di una struttura che effettivamente sia dotata di ampi poteri di ispezione e segnalazione unitamente a prerogative tali da svolgere i compiti in maniera costante ed efficace. sia dedicata per il Consorzio esclusivamente all'attività di vigilanza del modello e priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari

Il D. Lgs. 231/01 non contiene una specifica disciplina volta a individuare i requisiti in merito alla composizione dell'OdV⁴¹. In difetto di tali indicazioni, il Consorzio ha condotto una valutazione che tenendo conto delle finalità sottese al sistema normativo ex D. Lgs. 231/01, consentisse di optare per l'articolazione di un OdV aderente alla dimensione del Consorzio, alla tipologia di attività svolta, alle caratteristiche del suo apparato organizzativo⁴².

In tale ottica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01, il Consorzio ha stabilito di costituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica mediante la nomina di un Professionista esterno alla struttura organizzativa del Consorzio e ai Partecipanti allo stesso.

Il membro dell'Organismo è stato individuato fra soggetti dotati di comprovate competenze nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, in tal modo garantendo conoscenze giuridiche, dei principi di controllo delle attività consortili e in generale dell'organizzazione consortile.

4.2. Istituzione, nomina e sostituzione

⁴¹ Sul punto le Linee Guida di Confindustria del 2021: *“La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente [...] la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo dell'attività e della complessità organizzativa dell'ente”*.

⁴² In relazione al requisito dimensionale il D. Lgs. 231/01 all'art. 6 comma 4, consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti di OdV all'organo dirigente. Tuttavia, in relazione al Consorzio, la peculiare struttura organizzativa non conduce a percorrere tale opzione normativa nell'ottica del rispetto dei principi e dei requisiti che presidono all'attività dell'OdV (su cui *infra*).

L'Organismo di Vigilanza del Consorzio è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è affidato ad un Professionista esterno alla struttura e ai Partecipanti del Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma e agli insediati non consorziati. Pertanto, è esclusa la partecipazione all'OdV da parte di soggetti legati direttamente o indirettamente alla struttura del Consorzio. Il componente da individuare deve possedere adeguate conoscenze tecniche, ispettive, consulenziali e di *auditing*, un'adeguata conoscenza dello strumento consortile, nonché un'approfondita conoscenza della materia di cui al D. Lgs. 231/01.

La durata dell'incarico è di anni 3 (tre) e parte dalla data di sottoscrizione dell'atto di incarico.

L'incarico si intende rinnovato tacitamente, salva diversa decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e formalmente comunicata all'OdV almeno 30 giorni antecedentemente alla scadenza dell'incarico.

In ogni caso il membro dell'OdV rimane in carica in regime di *prorogatio* sino alla formale nomina del nuovo membro dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

La nomina a membro dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti di eleggibilità di seguito enunciati. In particolare, all'atto di conferimento dell'incarico, il soggetto individuato dichiara l'assenza di:

- Relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza equiparabili) o affinità entro il quarto grado con componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, proprietari e utilizzatori a qualsiasi titolo delle varie superfici dell'Interporto
- Funzioni di amministrazione o di controllo, nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali
- Rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV
- Sentenza di condanna anche non passata in giudicato per i delitti di cui al D. Lgs. 231/2001

- Sentenza di condanna anche non passato in giudicato a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, comporta la decadenza del membro dell'OdV, fermo restando quanto previsto in materia di *prorogatio*.

Cessazione dell'incarico

La revoca del membro dell'OdV spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Sono cause di revoca:

- Interdizione o Inabilitazione
- Grave infermità che comporti l'incapacità a esercitare le attività previste dall'incarico
- Verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza
- Grave inadempimento dei doveri inerenti all'incarico
- Sentenza di condanna a carico del Consorzio dei servizi dell'Interporto ex D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficienza vigilanza da parte dell'OdV

Il membro dell'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione del verificarsi delle ipotesi di cui agli articoli precedenti.

In ogni momento il membro dell'OdV può recedere dall'incarico per ragioni diverse da quelle enunciate negli articoli precedenti, con un preavviso di almeno 3 mesi, salva diverso accordo fra le Parti.

Conflitto di interesse

Qualora in relazione ad un'attività disciplinata da protocolli o procedure istituite dal MOG, il membro dell'ODV si trovi o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con il Consorzio nell'adempimento delle funzioni cui è preposto, è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione

4.3. Regolamento di funzionamento

Il Modello del Consorzio prevede che al lavoro dell'OdV presieda un Regolamento di funzionamento, che costituisce atto fondamentale allegato al Modello, che vada a regolare i profili operativi dell'attività dell'OdV.

4.4. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'attività esercitata dall'OdV non può essere oggetto di sindacato da parte di altro organo dell'ente cui accede (CdA e suoi componenti, Assemblea, Consorziati); tuttavia è prerogativa del Consiglio di Amministrazione vigilare sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è in capo a tale organo la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del MOG, in cui, come già enunciato in più punti, l'attività efficace e rigorosa dell'OdV costituisce profilo fondamentale, come ha avuto modo di sottolineare anche la giurisprudenza più recente.

All'OdV competono nell'esercizio delle proprie funzioni una pluralità di poteri e prerogative di seguito schematicamente enunciati:

- vigilare sull'effettività del MOG, ovvero sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito
- valutare l'adeguatezza del Modello nella sua concreta capacità di prevenire i comportamenti vietati
- vigilare sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergono dalla disamina dei flussi informativi e dalle segnalazioni che allo stesso pervengono
- segnalare al Consiglio di Amministrazione necessità di aggiornamento del Modello, anche in relazione a mutamenti strutturali e organizzativi del Consorzio, riforme legislative in materie e, in generale, ogni qual volta sia ritenuto opportuno un miglioramento del Modello
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello e segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello che potenzialmente possono comportare l'insorgere di una

responsabilità per il Consorzio, affinché il Consiglio adotti i provvedimenti opportuni

- verificare l'adeguatezza delle attività e procedure di informazione e formazione sul Modello
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio
- monitorare costantemente le attività del Consorzio, anche attraverso apposite riunioni nonché mediante rigorosa e regolare attività di *reporting*

A tal fine, la sua attività, come indicato sopra, è disciplinata da un Regolamento formalmente adottato, e si svolge mediante l'accesso a tutti i documenti del Consorzio rilevanti per lo svolgimento delle sue funzioni nonché si avvale, sotto la propria responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, anche di soggetti interni ed esterni alla struttura del Consorzio, per lo svolgimento delle attività operative di verifica.

4.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato relativamente a tutti gli atti, condotte o fatti in generale che possono condurre a una violazione del Modello o che, comunque, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Inoltre, è dovere del Consiglio di Amministrazione curare un costante aggiornamento nei confronti dell'OdV delle più rilevanti vicende relative all'attività del Consorzio, nonché un'informativa complessiva almeno annuale.

4.6. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve riferire in merito all'attuazione del Modello, ai controlli effettuati, ai profili critici e alle necessità di miglioramento mediante due differenti linee di *reporting*:

- una continuativa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- una periodica con l'intero Consiglio di Amministrazione

L'OdV, inoltre, predispone:

- una relazione riepilogativa annuale dell'attività svolta durante l'anno
- una comunicazione tempestiva in tutti i casi in cui si verificano situazioni straordinarie quali notizie di rilevanti violazioni al

Modello, modifiche normative in materia di Responsabilità amministrativa degli enti e in caso di segnalazioni ricevute connotate da urgenza

4.7. Invio delle segnalazioni – Raccolta e archiviazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse, per iscritto all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità:

- mediante comunicazione e-mail: [odv@consorziointerporto.pr.it]
- mediante comunicazione postale al recapito: Organismo di Vigilanza Consorzio dei servizi dell'Interporto, Piazza Europa n.1 – 43010 Località Bianconese di Fontevivo – Parma
- mediante casella fisica postale collocata all'esterno della Palazzina Uffici ove ha sede il Consorzio in busta chiusa con dicitura “All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza”

Ogni informazione, segnalazione, report e relazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio (anche solo digitale).

L'identità del segnalante viene in ogni caso protetta, garantendone la riservatezza, con eccezione dei casi in cui, tale riservatezza non possa essere opposta, come nel caso di indagini penali, tributarie e amministrative. Il dipendente, collaboratore, consulente che segnala all'OdV azioni e omissioni illecite di cui sia venuto a conoscenza non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Capitolo 5

IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

La creazione di un sistema disciplinare e di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole del Modello ha la fondamentale funzione di conferire e garantire efficacia ed effettività al Modello stesso, come previsto dall'art. 6 del Decreto. L'applicazione del sistema in questione e delle relative sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale delle condotte, sia dall'avvio di un eventuale procedimento penale. Le sanzioni potranno pertanto essere applicate ogni qual volta vi sia una violazione dei principi sanciti dal Modello e dal relativo Codice etico a prescindere, pertanto, dalla rilevanza penale.

L'adeguatezza ed efficacia del sistema disciplinare viene monitorata dall'OdV che deve essere informato in merito alle sanzioni comminate e ai fatti dai quali le sanzioni sono derivate.

Il sistema disciplinare è sottoposto alla costante verifica dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile delle risorse umane (se individuato, o in sua assenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione), il quale è soggetto responsabile della comminazione delle sanzioni in questione su eventuale segnalazione dell'OdV o di altro soggetto.

5.2. Violazioni e criteri di determinazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate dal Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione dell'OdV, nel caso di violazioni derivanti da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento previsti dal Modello e dal Codice etico
- mancato rispetto delle procedure aziendali relative alla documentazione, conservazione e controllo degli atti relativi alle procedure del Modello che pregiudichino la trasparenza e la verificabilità
- violazione o elusione del sistema di controllo mediante distruzione o alterazione della documentazione
- violazione o elusione del sistema di controllo mediante impedimento dell'operato dell'OdV

- omessa vigilanza da parte dei soggetti apicali
- inosservanza delle norme in tema di potere di firma e di sistema di deleghe

Tipologia ed entità delle sanzioni saranno commisurate ai seguenti criteri generali:

- gravità della violazione
- livello di responsabilità dell'autore all'interno del Consorzio
- elemento psicologico dell'azione o omissione
- rilevanza degli obblighi violati
- conseguenze in capo al Consorzio
- eventuale concorso con altri soggetti
- profili concreti che aggravano o attenuano l'azione od omissione

La recidiva dell'infrazione costituisce un'aggravante e può comportare l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un'azione od omissione siano state commesse più violazioni, punite con sanzioni differenti, potrà essere applicata la sanzione più grave. L'applicazione delle sanzioni dovrà caratterizzarsi per tempestività, immediatezza e equità.

5.3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Le violazioni poste in essere da eventuali lavoratori dipendenti del Consorzio costituiscono inadempimento delle obbligazioni proprie del rapporto di lavoro e, di conseguenza, assumono rilevanza anche quali illeciti disciplinari nel rispetto delle norme del CCNL e delle procedure di settore vigenti. Nel rispetto di tali normative le sanzioni applicabili sono:

- il rimprovero verbale nel caso in cui il dipendente violi una delle procedure o dei protocolli interni
- il rimprovero scritto nel caso in cui dalla violazione dei protocolli o procedure esponga il Consorzio a situazione di oggettivo pericolo
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni nel caso in cui venga arrecato un danno al Consorzio compiendo atti contrari all'interno dello stesso o in caso di recidiva del dipendente superiore alle 3 volte

- licenziamento per giustificato motivo nel caso in cui il dipendente ponga in essere una violazione gravissima che sia diretta in modo univoco al compimento di un reato presupposto di cui al Decreto
- licenziamento per giusta causa nel caso in cui il dipendente con la sua violazione abbia determinato la concreta applicazione a carico del Consorzio di una delle sanzioni di cui al Decreto.

Resta fermo il diritto del Consorzio di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle azioni od omissioni del dipendente violative del Modello.

Sotto il profilo procedurale, il dipendente cui si imputa una violazione, a fronte della previa formale contestazione, avrà un congruo termine in cui replicare a sua difesa.

5.4. Sanzioni nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni dei principi e delle regole del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'OdV sarà tenuto a comunicare l'accaduto all'intero Consiglio di Amministrazione, il quale, collegialmente, potrà assumere gli opportuni provvedimenti, coinvolgendo, se necessario, l'Assemblea dei Consorziati.

5.5. Sanzioni nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei fornitori

Per ciò che concerne i collaboratori, consulenti e fornitori, quale che sia il rapporto, anche temporaneo che li lega al Consorzio, le violazioni dei principi e delle regole del Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di risoluzione del contratto e dell'incarico, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cagionati al Consorzio.

Tali conseguenze dovranno essere inserite in specifiche clausole contrattuali contenute in tutti i testi contrattuali del Consorzio; tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto dei principi e delle regole del Modello del Consorzio, potranno prevedere, per esempio, l'obbligo da parte di tali soggetti di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte del Consorzio.

In ragione delle specificità del Consorzio che utilizza su base contrattuale di collaboratori assunti da un soggetto Consorziato, il Consorzio potrà,

oltre che ricorrere alla risoluzione del contratto, predisporre rimproveri verbali e scritti, nonché comunicare al soggetto Consorziato titolare del rapporto di lavoro le violazioni dei collaboratori affinché possano essere individuate le misure più opportune secondo il sistema disciplinare del Modello del soggetto Consorziato.

Capitolo 6

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1. Premessa

Il Consorzio, affinché il Modello possa essere efficacemente attuato, intende assicurare una diffusa e corretta sua divulgazione all'interno e all'esterno del Consorzio. In tal ottica, il Consorzio comunica l'adozione del Modello ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai Consorziati, agli insediati non consorziati e a tutti coloro che operano, anche occasionalmente, con lo stesso.

6.2. Formazione

Allo stesso tempo, nei confronti di amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, il Consorzio predispone modalità di formazione anche a distanza fornendo strumenti che possano meglio informare e chiarire il percorso individuato dal Consorzio. In tal ambito, anche mediante la predisposizione di presentazioni, riepiloghi schematici rende intellegibile i contenuti del Modello e dei documenti allo stesso collegati. Cura altresì l'aggiornamento in caso di modifiche rilevanti all'organizzazione e al Modello stesso.

6.3. Comunicazione e disposizioni contrattuali

Ai singoli dipendenti e collaboratori, ai consulenti, ai fornitori e a coloro che operano, anche occasionalmente con il Consorzio, sarà consegnata una copia del Modello e della documentazione allo stesso collegato, o in forma cartacea o con copia informatica. In ambedue i casi a dipendenti, collaboratori e consulenti dovrà essere fatta sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello.

Ai componenti degli organi del Consorzio sarà resa disponibile copia del Modello con relativa sottoscrizione della dichiarazione di osservanza dello stesso.

Formale comunicazione dell'adozione del Modello e trasmissione di copia informatica andrà effettuata nei confronti di tutti i Consorziati e degli insediati.

Il Modello andrà altresì pubblicato nel sito web del Consorzio e copia dovrà essere resa disponibile nella sede legale dello stesso.

Nell'ambito dei rapporti contrattuali che il Consorzio ha instaurato o instaurerà dovranno essere inserite clausole contrattuali analoghe a quelle di seguito riportate.

Clausola 1

[controparte] è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi codice etico e sistema disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito web del Consorzio (o da copia materialmente consegnata) e che dichiara di aver compreso.

[controparte] aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello.

Si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione dei principi e delle regole contenute nel Modello rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Clausola 2 eventuale

Qualora [controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.lgs. 231/2001 da parte di [controparte] o di suoi eventuali collaboratori, il Consorzio potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o Pec. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione, fermo restando il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.”

Contratti già conclusi

In relazione ai contratti già conclusi il Consorzio provvede, laddove possibile, alla redazione di *addendum*, *side letter* o di altra tipologia di documento, con i contenuti sopra citati.

Capitolo 7

AGGIORNAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in relazione all'aggiornamento del Modello sulla scorta di modifiche, integrazioni, precisazioni che si dovessero rendere opportune o necessario in conseguenza di:

- violazione di principi e regole del Modello
- modifiche alla struttura e all'organizzazione del Consorzio
- riforme normative
- rilievi a seguito di controlli da parte dell'OdV

Delle modifiche intervenute il Consiglio di Amministrazione cura la pronta comunicazione.

Il Modello, in ogni caso, è sottoposto con cadenza almeno annuale a procedimento di analisi periodica per valutare la necessità di eventuali aggiornamenti anche in assenza delle voci di cui all'elenco precedente.